


TAR LAZIO
Sezione I bis
Roma

Ricorso Cucca Fabio n. 10846/2008

Si rende noto che con ordinanza del 18 febbraio 2009, n. 254/2009, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, sezione prima bis, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami, nel ricorso n. 10846/2008 promosso da Fabio Cucca, nato a Nuoro il 9 agosto 1976, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Murgia del Foro di Cagliari e dall’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, nella via Confalonieri, 5, presso lo studio del secondo difensore, contro il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e nei confronti dei signori Tangianu Gian Giuseppe, Piras Francesco e Mascia Gianluca .

Il ricorso è stato proposto per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del decreto ministeriale n. 4437 del 24 settembre 2008, comunicato al ricorrente il giorno 1 ottobre 2008, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area Concorsi di Accesso, Dipartimento dei vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno ha decretato l’esclusione del sig. Fabio Cucca dalla procedura selettiva indetta con D.M. 3747 del 27 agosto 2007 per deficit dell’acutezza visiva naturale (O.D. 5/10 – O.S. 5/10) in base al D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett.f); b) del giudizio espresso dalla Commissione Medica istituita con D.M. 2895 del 26 giugno 2008 che ha riscontrato in capo al ricorrente l’esistenza del deficit visivo di cui al precedente capo a); c) ove occorrer possa, della graduatoria dei vincitori e




degli idonei. d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per i seguenti motivi di fatto. Il sig. Fabio Cucca, già volontario in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, ha partecipato alla procedura selettiva per la copertura di 120 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. 3747 d.l. 27 agosto 2007.

Il ricorrente ha superato positivamente tutte le prove psico - attitudinali e si è classificato nella posizione 1280 della graduatoria di merito pubblicata con decreto del Ministero dell'Interno n. 1996 del 28 aprile 2008. Il ricorrente è stato però escluso dalla selezione perché ritenuto inidoneo all'assunzione in quanto, secondo il giudizio della Commissione medica oggi impugnato, sarebbe affetto da un deficit alla funzione visiva. Secondo il giudizio medico oggi contestato, il sig. Cucca avrebbe una capacità visiva pari a 5/10 sia nell'occhio sinistro che nell'occhio destro. Tale mancanza lo renderebbe inidoneo al servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco in virtù dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 78. Secondo tale norma l'acutezza visiva di un aspirante Vigile del Fuoco, senza correzione alcuna, non può essere inferiore a complessivi 14/10 quale somma visiva dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Il ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di diritto: Errore di fatto. Il ricorrente ha svolto per tanti anni servizio presso i Vigili del Fuoco ed è stato sottoposto a diverse visite oculistiche, ma mai gli è stato riscontrato un deficit visivo dell'entità indicata dalla Commissione medica. Il sig. Fabio Cucca è stato sottoposto a visita oculistica il giorno 11 aprile 2008 e in tale occasione gli venne riscontrata un'acutezza



visiva pari a 9/10 nell'occhio destro e 9/10 nell'occhio sinistro per un totale di 18/10. Il giorno 24 luglio 2008, due giorni dopo la visita eseguita davanti alla Commissione medica, il ricorrente è stato sottoposto ad altra visita oculistica presso l'Azienda USL 3 di Nuoro. In tale occasione gli è stato riscontrato un deficit visivo complessivo di 16/10 ovvero (7-8/10 nell'occhio destro e 8/10 nell'occhio sinistro). Come risulta da certificazione. Considerati i certificati risulta evidente l'errore commesso dalla Commissione medica di concorso. Il ricorrente è pertanto idoneo all'arruolamento nei Vigili del Fuoco. La graduatoria di concorso è anch'essa illegittima nella parte in cui non prevede il mantenimento della posizione acquisita dal ricorrente a causa dell'errore commesso dalla Commissione medica. Risulta al ricorrente che sarebbero stati arruolati tutti i candidati idonei classificati fino al numero 1351. Poiché il sig. Cucca si è classificato nella posizione 1280, in caso di annullamento dell'erroneo giudizio verrebbe certamente assunto. Peraltro, il numero dei candidati arruolati aumenta di continuo e il sig. Cucca non è in grado di sapere quanti e quali saranno i candidati che verranno effettivamente assunti nel corpo dei Vigili del Fuoco, con particolare riferimento all'ultimo in graduatoria. Il ricorso viene pertanto notificato al sig. Tangianu Giangiuseppe, (posizione 1312), Mascia Gianluca (1327) e Piras Francesco (1281). Si conclude pertanto affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia annullare gli atti impugnati, con ogni ulteriore conseguenza anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria si chiede che il TAR voglia disporre una verifica da compiersi da parte della medesima Commissione esaminatrice con differente composizione, al fine di accertare quale sia il deficit visivo del ricorrente con



possibilità di partecipazione di un medico di fiducia del ricorrente. Istanza cautelare. Il fumus boni juris risulta da quanto esposto nel presente ricorso. Il periculum in mora è in re ipsa. Il sig. Cucca non ha un lavoro stabile ed ha necessità di un'occupazione. Vi è quindi la necessità di un intervento immediato per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio. Il danno che si profila non è solo economico ma anche alla sfera morale e della vita familiare e di relazione che vengono pregiudicate dalla mancanza di un lavoro. In via cautelare si chiede che il TAR ordini all'amministrazione di assumere il sig. Cucca con riserva e avviarlo al Centro di addestramento. In via subordinata si chiede che l'amministrazione sia invitata a riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della documentazione in atti. Si chiede che la verifica sia disposta in sede cautelare e che il TAR decida con sentenza in forma semplificata. Cagliari 5 novembre 2008. Con ordinanza 1540/2008 la Sezione ha disposto un nuovo accertamento sanitario per verificare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali l'amministrazione ha basato l'avversata determinazione ed è risultato che allo stato attuale il ricorrente non presenta cause di inidoneità previste per l'accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A seguito della verifica con ordinanza n. 254/2009 del 18 febbraio 2009, il TAR Lazio sezione prima bis ha affermato che si è profilata la possibilità di una definizione immediata della causa e pertanto ha ravvisato la necessità di ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria del concorso autorizzando il ricorrente, con la stessa ordinanza sopra indicata, ad avvalersi dei pubblici proclami mediante inserzione, nel debito foglio della G.U., di un sunto dell'atto introduttivo del



giudizio, con le relative conclusioni e degli estremi dell'ordinanza. I controinteressati vengono individuati, secondo le indicazioni dell'ordinanza, attraverso l'indicazione delle posizioni in graduatoria interessate all'assunzione, come delimitate per mezzo dell'indicazione nominativa (con numero di posizione in graduatoria) del soggetto che segue immediatamente in graduatoria il ricorrente e dell'ultimo dei controinteressati nella stessa graduatoria, con rinvio per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2009. Si procede, pertanto, alla notifica per pubblici proclami del ricorso sopra riassunto nei confronti dei candidati classificatisi dalla posizione numero 1281 Piras Francesco (27/04/1977) alla posizione numero 6080 Gasparotti Alberto (26/06/1977).

Cagliari- Roma, 26 febbraio 2009,

avv. Andrea Manzi

avv. Roberto Murgia
